

STUDIO SESANA ASSOCIATI

Ai **Sigg. CLIENTI**
Loro Sedi

CO.CO.CO. e PRESTAZIONI OCCASIONALI

Con l'entrata in vigore in data 24.10.2003 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276, cosiddetta "**Riforma Biagi**", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2003, è stata modificata la disciplina dei contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa (CO.CO.CO.) e delle Prestazioni Occasionali.

In riferimento alle **CO.CO.CO.** il dettato normativo prevede che tali rapporti siano **ricinducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro** determinati dal committente; le collaborazioni se non riconducibili ad un progetto o ad un programma cadranno sotto la disciplina del lavoro subordinato. Sono **esclusi** gli **amministratori**, i sindaci di società ed i **pensionati di vecchiaia**. Tale modifica ha reso difficilmente utilizzabile il nuovo contratto nelle forme e nei modi in cui veniva utilizzato in precedenza. Tutti i contratti di co.co.co. stipulati prima del 24.10.2003 rimangono efficaci sino alla relativa scadenza, ma comunque non oltre il 23.10.2004.

In riferimento alle **Prestazioni Occasionali**, la norma in esame ha stabilito che si intendono occasionali i rapporti di **durata non superiore a 30 gg.** nell'anno solare con lo stesso committente e con un limite di **compenso complessivo di Euro 5.000,00**; anche in questo caso pertanto sarà difficile utilizzare la precedente ricevuta con "ritenuta d'acconto".

A disposizione per chiarimenti, cogliamo l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

Milano, 23 ottobre 2003.